

PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI – CODICE CIG 6826229E5C

QUESITO N.RO 7

Quesito

Con riferimento alla possibilità di subappaltare parte dei servizi oggetto della procedura e tenuto:

- *dell’obbligo di cui all’art.105, comma 4, lett. b), D.Lgs. n.50/2016, di indicare “all’atto dell’offerta (...) i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo”;*
- *dell’obbligo di cui all’art.105, comma 4, lett. c), D.Lgs. n.50/2016, di dimostrare “l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80”.*
- *dell’obbligo di cui all’art.105, comma 6, D.Lgs. n.50/2016 di indicare la “terna di subappaltatori (...)”,*

si chiede di chiarire, se con riferimento alla terna dei subappaltatori da indicare in sede di offerta, il concorrente debba altresì produrre la documentazione attestante il possesso, in caso alle imprese indicate ai fini del subappalto, dei requisiti necessari allo svolgimento delle specifiche attività oggetto di subappalto ovvero se, in difetto, sia sufficiente, la mera autodichiarazione, da rendere ai sensi di legge.

RISPOSTA

I documenti di gara seguono necessariamente il D.lgs n. 50/2016 pertanto tutte le disposizioni ivi previste devono essere applicate.

Rispetto al secondo punto, la risposta è fornita dal comma 4 dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 che prevede alla lettera c), tra le condizioni per il ricorso al subappalto, che il concorrente/appaltatore dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, collegati al possesso dei così detti requisiti generali. Il successivo comma 7 stabilisce invece che, in sede di deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore debba trasmettere la dichiarazione resa dal subappaltatore in merito alla mancanza a suo carico delle cause di esclusione di cui all’articolo 80. La lettura coordinata delle due norme porta a ritenere che il subappaltatore debba rendere l’autodichiarazione in merito all’insussistenza a suo carico delle cause di esclusione da produrre in sede di gara, mentre in sede di deposito del contratto di subappalto tale autodichiarazione andrà trasmessa dall’appaltatore, che in tal modo assolverà all’obbligo dimostrativo che il comma 4 pone a suo carico.

Stesso discorso vale per la documentazione attestante il possesso, in capo alle imprese indicate ai fini del subappalto, dei requisiti necessari allo svolgimento delle specifiche attività: gli stessi devono essere dichiarati in sede di gara ed i documenti relativi, devono essere depositati con il contratto di subappalto.

La terna dei subappaltatori deve essere indicata in sede di gara come in sede di gara devono essere indicati i servizi che si intendono subappaltare, nei limiti prescritti dal D.lgs. n. 50/2016.
